



Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura

Il settore dell'olio d'oliva nell'Unione europea

L'olio d'oliva è un prodotto dall'estrema versatilità. Conosciuto in tutto il bacino del Mediterraneo, dove da generazioni rappresenta un elemento insostituibile dell'alimentazione e un prezioso alleato della salute, è ora apprezzato in tutta Europa e nel mondo per le sue proprietà nutritive, gli effetti benefici sulla salute e le caratteristiche organolettiche. L'Unione europea occupa il primo posto nel mondo, con una produzione dell'80 % e un consumo del 70 % dell'olio d'oliva mondiale. Fortunatamente, vista la sua importanza per l'economia di molte regioni, la domanda è in costante aumento sia nell'UE che nei paesi terzi, anche grazie alle campagne informative e promozionali sostenute, fra l'altro, dall'UE. L'obiettivo principale della politica europea dell'olio d'oliva è mantenerne e rafforzarne la posizione sui mercati mondiali, incoraggiando una produzione di alta qualità a beneficio di coltivatori, trasformatori, commercianti e consumatori.

1. L'Unione europea massimo produttore mondiale di olio d'oliva

L'olivicultura è importante per l'economia rurale

La coltivazione delle olive, diffusa in tutti i paesi del Mediterraneo, è importante per l'economia rurale, il patrimonio locale e l'ambiente. Nel 2000 la superficie coltivata ad oliveti nell'UE era all'incirca di 5 163 000 ettari ⁽¹⁾, approssimativamente il 4 % della superficie agricola utilizzabile, situati per il 48 % in Spagna e per il 22,5 % in Italia. Nel settore lavorano quasi 2,5 milioni di produttori ⁽¹⁾ (circa un terzo di tutti gli agricoltori dell'UE), di cui 1 160 000 in Italia, 840 000 in Grecia, 380 000 in Spagna e 130 000 in Portogallo. La Francia, il quinto paese produttore dell'Unione, conta un numero molto inferiore di addetti. L'olivicultura è la principale fonte di occupazione e attività economica di molte regioni produttrici, oltre ad avere dato forma al paesaggio di questi paesi per centinaia di anni.

⁽¹⁾ Factsheet della DG Agricoltura, «Verso la riforma del settore dell'olio d'oliva», ottobre 1998 (cfr. http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/fact/olive/index_it.htm).

La tabella 1 illustra l'evoluzione della produzione ammissibile all'aiuto nell'UE.

Il settore dell'olio d'oliva nell'Unione europea

Il settore è composto da coltivatori, cooperative, frantoi, raffinatori, miscelatori e aziende che si occupano a titolo diverso della commercializzazione. Si possono distinguere tre tipi principali di coltivazione: gli oliveti tradizionali, spesso costituiti da alberi di vecchia data; le piantagioni tradizionali, gestite in maniera più moderna e caratterizzate da un uso più ampio dei fattori di produzione; le piantagioni intensive, di solito recenti, in cui si fa maggior ricorso alla meccanizzazione e alle altre tecnologie, fra cui l'irrigazione. Questa mescolanza di antico e moderno aiuta a meglio comprendere le differenze esistenti nell'UE tra le dimensioni delle aziende, le caratteristiche della proprietà e le strutture di trasformazione. Fra le regioni produttrici si riscontrano anche notevoli diversità nei sistemi di produzione. In Italia, ad esempio, la dimensione media delle aziende non supera l'ettaro, mentre in Spagna è molto più estesa (in media 6 ettari).

Olio d'oliva: il prodotto

L'UE ha distinto diverse categorie di olio d'oliva, ognuna delle quali presenta caratteristiche e un valore di mercato propri. L'UE si è sempre sforzata di definire chiaramente le diverse categorie, in modo che i consumatori possano essere sicuri di quello che acquistano e i produttori valorizzare pienamente sul mercato i loro oli di qualità. La più recente classificazione dell'UE entrerà in vigore il 1o novembre 2003.

L'Unione europea e il mercato mondiale

Se la Comunità è il massimo produttore mondiale (oltre 2 milioni di tonnellate), anche la Tunisia, la Turchia (paese candidato all'adesione), la Siria e il Marocco non sono da sottovalutare, con una produzione globale che ha superato le 500 000 tonnellate nella campagna 2000/2001 (equivalente a quasi il 25 % della produzione europea e al 20 % di quella mondiale). In confronto, la produzione di altre regioni del mondo è irrilevante. Il fatto che l'UE sia autosufficiente non le impedisce di partecipare agli scambi di questo prodotto: nella campagna 2000/2001 le importazioni da questi paesi terzi (in prevalenza di olio sfuso) sono ammontate a 127 000 tonnellate, mentre le esportazioni europee,

dirette principalmente negli Stati Uniti d'America e in Giappone, Canada e Australia, hanno totalizzato 290 000 tonnellate. L'UE esporta prevalentemente olio in bottiglia.

2. La politica dell'Unione europea nel settore dell'olio d'oliva

La politica dell'olio d'oliva si evolve da numerosi anni e attualmente punta a migliorare la qualità del prodotto e a incoraggiare gli olivicoltori a soddisfare i consumatori. Lo stanziamento per il mercato comune dell'olio d'oliva supera i 2,3 miliardi di euro all'anno.

Contesto storico

Le politiche di promozione della produzione di olio d'oliva nell'UE sono cambiate significativamente dalla prima organizzazione comune di mercato (o regime) del 1966 ⁽²⁾. All'epoca l'Italia era praticamente l'unico produttore in una Comunità di sei paesi. Le prime misure miravano a sostenere il prezzo di mercato dell'olio d'oliva, offrendo un sostegno speciale agli olivicoltori (specialmente i piccoli produttori), e ad incentivare la produzione di olio d'oliva in lattina. L'UE stabilì limiti per le zone di produzione ammissibili all'aiuto [la quantità massima garantita (QMG)], fissò prezzi minimi, pose una protezione ai confini, istituì l'ammasso pubblico e privato per ritirare le eccedenze dal mercato e concesse sovvenzioni all'esportazione per favorire la commercializzazione al di fuori dell'Unione.

Con l'adesione della Grecia (1981), del Portogallo e della Spagna (1986), l'UE passò da importatore netto a esportatore netto e acquistò un ruolo dominante nel commercio mondiale dell'olio d'oliva. Emerse allora chiaramente che le norme del regolamento originario erano ormai superate. Furono così introdotte modifiche nel 1984 e successivamente nel 1998 e nel 2001.

La riforma del 1998

Nel febbraio 1997 la Commissione europea ha presentato una relazione sull'esigenza di riformare il regime

dell'olio d'oliva che illustrava le diverse opzioni per il futuro regime e individuava una serie di questioni da affrontare:

- mancanza di dati statistici affidabili nel settore dell'olio d'oliva; nonostante i progressi conseguiti nella raccolta dei dati — sul numero di alberi, la superficie coltivata a olivi e i metodi per stimare le rese di base — erano necessarie informazioni più precise;
- problemi riscontrati per molti anni nell'assicurare che gli aiuti raggiungessero i coltivatori senza che si verificassero frodi;
- difficoltà crescenti nel controllare il regime di aiuto speciale per i produttori di meno di 500 kg di olio d'oliva annui. Spesso è problematico determinare i livelli di produzione dei singoli oliveti in quanto i proprietari possono conservare gran parte del raccolto per uso personale. Questo rendeva molto incerto il calcolo del diritto all'aiuto per i singoli produttori.

La prima fase della riforma è stata posta in atto nel 1998 ⁽³⁾. Concepita come un regime transitorio, essa conteneva già diverse importanti modifiche (sintetizzate nel riquadro 1).

La riforma del 2001

Il periodo di transizione, originariamente dal 1998 alla fine della campagna di commercializzazione 2000/2001, è stato prorogato nel 2001 fino al termine della campagna di commercializzazione 2003/2004 ⁽⁴⁾. In questo periodo la Commissione europea effettuerà un riesame approfondito delle esigenze del settore e del mercato, tenendo conto dell'esperienza dei primi anni del regime transitorio e della mancanza di dati accurati sull'olivicoltura. La strategia della qualità occupa una posizione prioritaria nell'ambito di tale esame.

La comunicazione della Commissione europea «Strategia della qualità degli oli d'oliva» (2000) è il frutto di tale analisi degli aspetti inerenti la qualità. In essa si conclude che:

- attualmente si produce più olio extra vergine d'oliva di diversi tipi e meno olio lampante, grazie in parte al

⁽²⁾ Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172 del 30.9.1966).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE (GU L 210 del 28.7.1998).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98 in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio d'oliva (GU L 201 del 26.7.2001).

miglioramento delle tecniche di estrazione; le definizioni di olio d'oliva vergine vanno rese più rigorose in modo da garantire ai consumatori un prodotto di migliore qualità;

- la mancanza di chiarezza circa le diverse categorie di olio d'oliva rischia di minare la fiducia dei consumatori nel prodotto, il che a sua volta incide sui prezzi spuntati dai coltivatori e dai trasformatori; sono state individuate diverse misure tese a migliorare le norme di produzione e la commercializzazione;
- gli Stati membri dovrebbero finanziare programmi di miglioramento della qualità riservando una percentuale dell'aiuto alla produzione.

L'obiettivo è una revisione del regime entro il 2004, tenendo conto dei risultati del riesame e dell'esperienza del regime transitorio.

3. Un regime dell'olio d'oliva per il futuro

Al pari delle altre riforme avviate nell'ambito della politica agricola comune (PAC), questi provvedimenti mirano ad adeguare il settore a cambiamenti sostanziali e a renderlo più concorrenziale mediante un rapporto più equilibrato tra domanda e offerta. Altri obiettivi sono il miglioramento della qualità della produzione oleicola, la semplificazione del regime e una maggiore efficacia dei controlli.

Se il regime non verrà ulteriormente modificato, esiste il rischio che si producano eccedenze di mercato in seguito all'aumento del numero di alberi e della produttività e all'incremento relativamente lento del consumo.

La riforma del regime del 2001 applica il principio secondo cui, a partire dal 1° novembre 2003, gli olivi e le superfici non registrati nel sistema ortofotografico conosciuto come SIG (sistema d'informazione geografica) non saranno ammissibili all'aiuto.

Il SIG utilizza i dati tratti dallo schedario oleicolo e da altre fonti e li situa geograficamente mediante fotografie aeree informatizzate. Esso può essere impiegato per verificare se le informazioni contenute nelle dichiarazioni di coltura sono corrette, permettendo un controllo

più rigoroso dei pagamenti degli aiuti alla produzione e riducendo le possibilità di frode. Si auspica che in futuro il SIG diventerà il principale strumento di sorveglianza e di controllo.

4. Miglioramento della qualità

Considerate l'immagine forte e positiva dell'olio d'oliva, l'importanza dell'olivicoltura in numerosi Stati membri e la posizione dominante dell'UE nel mercato mondiale dell'olio d'oliva, la futura politica dell'olio d'oliva punterà principalmente a migliorare ancora di più la qualità del prodotto.

Con l'introduzione del regime transitorio nel 1998 le definizioni delle categorie di oli d'oliva sono state modificate per inserire norme più rigorose e tener conto di metodi di analisi sensoria più moderni ed efficaci. Nel 2001 tali definizioni sono state precisate nell'ambito di una campagna rivolta ai produttori per incoraggiarli a puntare sulla qualità dell'olio. Le norme attualmente vigenti stabiliscono una nuova definizione degli oli di sansa di oliva e una più precisa distinzione tra questi oli e gli oli vergini lampanti. Sono inoltre state adottate disposizioni per migliorare i metodi di analisi, definire la qualità del prodotto e istituire procedure per la formazione dei panel di assaggio ⁽⁵⁾.

Norme di commercializzazione

Il nuovo regolamento sulle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva ⁽⁶⁾ contempla disposizioni in materia di imballaggio, etichettatura, presentazione e pubblicità richiesti per la commercializzazione nell'UE, tutelando il consumatore e consentendo al produttore di ottimizzare i proventi delle vendite di prodotti di qualità. Le disposizioni relative all'imballaggio limitano a 5 litri la capacità delle confezioni nel commercio al dettaglio (comprese le vendite dirette), il che favorisce la qualità poiché in questo caso l'ossidazione

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione, del 6 maggio 2002 (GU L 128 del 15.5.2002), relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti e alle note complementari di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002 (GU L 155 del 14.6.2002), relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva.

e la possibilità di tagli sono ridotte al minimo. Una nuova importante disposizione prevede che i contenitori di olio d'oliva destinati al commercio al dettaglio debbano recare un'etichetta con una chiara definizione del tipo di olio in essi contenuto (cfr. riquadro 2).

Il suddetto regolamento autorizza inoltre i produttori a commercializzare i rispettivi oli extra vergini e vergini d'oliva con l'indicazione dell'origine geografica. Diciture facoltative sull'etichetta quali «prima spremitura a freddo» sono state standardizzate, in modo che i consumatori siano sicuri che il prodotto corrisponde a quanto dichiarato sull'etichetta.

Un'ultima parola sulla qualità

La qualità rappresenta un fattore chiave per aumentare la fiducia dei consumatori e incrementare il mercato sia nell'UE che nei paesi terzi. Poiché l'olio d'oliva è un prodotto di qualità per eccellenza, l'attuazione di una strategia della qualità è uno degli aspetti più importanti delle iniziative dell'UE. Questo obiettivo, tuttavia, non può essere conseguito unicamente attraverso la legislazione comunitaria: esso richiede la partecipazione di tutti gli addetti alla produzione e alla commercializzazione: i produttori, i frantoi, i trasformatori e i responsabili della vendita. A tale riguardo la riforma del 2001 offre agli Stati membri la possibilità di riservare una quota limitata degli aiuti alla produzione per finanziare programmi di attività intrapresi dalle organizzazioni di operatori in settori quali la sorveglianza del mercato, il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura, il miglioramento della qualità e la tracciabilità ⁽⁷⁾.

Olive da tavola

Non tutte le olive sono spremute per estrarne l'olio: esse sono anche consumate come olive da tavola. Il regime dell'olio d'oliva aiuta anche i produttori che commercializzano la loro produzione come olive da tavola autorizzando gli Stati membri a riservare una quota dell'aiuto a loro favore. Le olive da tavola possono anche beneficiare di campagne promozionali finanziate dall'UE.

L'olivicoltura e l'ambiente

Alcuni tipi di olivicoltura possono causare problemi ambientali quali l'erosione del suolo, l'esaurimento delle risorse idriche e l'inquinamento dovuto ad un uso eccessivo di prodotti agrochimici. In estese regioni dell'UE, tuttavia, la coltivazione degli olivi contribuisce positivamente al mantenimento dei valori naturali e paesaggistici. I programmi di sviluppo rurale e i regimi agroambientali cominciano ad essere utilizzati per affrontare i problemi ambientali, promuovendo ad esempio migliori condizioni di coltivazione e di controllo dei parassiti, nonché di raccolta e di trasformazione delle olive, di magazzinaggio dell'olio e di smaltimento dei residui di lavorazione. Anche le organizzazioni di operatori sono chiamate ad attivarsi per una più efficace gestione degli impatti ambientali.

Promuovere l'olio d'oliva dell'Unione europea

L'UE sostiene campagne d'informazione e di promozione per incoraggiare il consumo di prodotti alimentari nell'UE stessa e nei paesi terzi. Regolamenti recenti, applicabili anche all'olio d'oliva, hanno stabilito le norme per la partecipazione finanziaria degli Stati membri e del settore interessato ⁽⁸⁾. L'olio d'oliva e le olive da tavola sono ammissibili a tali finanziamenti. Sono stati inoltre commissionati studi di mercato per ampliare la commercializzazione del prodotto, obiettivo che vede il pieno coinvolgimento dei produttori. La ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecniche sono in atto con la partecipazione di numerosi partner, tra cui il settore dell'olio d'oliva dell'UE e il Consiglio oleicolo internazionale, al quale l'Unione ha affidato il compito di organizzare campagne promozionali nei paesi terzi.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004.

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 2826/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (GU L 328 del 23.12.2000) e regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 17 del 19.1.2002).

Riquadro 1 La riforma transitoria dell'olio d'oliva

I principali cambiamenti apportati nel 1998 al regolamento del 1966 erano i seguenti:

- riduzione del numero di strumenti di assistenza; la misura principale rimane l'aiuto alla produzione;
- concessione dell'aiuto alla produzione a tutti gli olivicoltori in funzione della quantità di olio d'oliva effettivamente prodotta e non sulla base del numero di alberi e di una resa fissa (come previsto nel regime per i piccoli produttori, abrogato nel 1998);
- aumento del 31,6 % della quantità massima garantita (QMG) dell'olio d'oliva ammissibile all'aiuto alla produzione, passando da 1,35 milioni di tonnellate a 1,78 milioni di tonnellate, e ripartizione della QMG tra gli Stati membri produttori sotto forma di quantità nazionali garantite (QNG); riduzione simultanea dell'aiuto alla produzione da 142,2 t/euro a 132,5 t/euro;
- sostituzione dell'ammasso pubblico (intervento) con un sistema di contratti di ammasso privato più efficaci per far fronte a gravi perturbazioni del mercato;
- sviluppo del sistema SIG (Sistema d'informazione geografica) per gli olivi;
- esclusione dall'aiuto alla produzione degli oliveti piantati dopo il 1° maggio 1998;
- autorizzazione agli Stati membri di concedere aiuti ai produttori di olive da tavola nei limiti delle rispettive QNG;
- abolizione dell'aiuto al consumo.

Aiuto alla produzione

Beneficiano dell'aiuto alla produzione 2,2 milioni dei 2,8 milioni di olivicoltori registrati nell'UE. Sotto il profilo finanziario, questa è la misura più importante del regime dell'olio d'oliva. L'aiuto è concesso esclusivamente sulla base della quantità effettivamente prodotta. Una percentuale dell'aiuto è riservata a misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola e ad assicurare il funzionamento delle organizzazioni di produttori. Alcune misure sono applicate a livello nazionale.

In caso di infrazione delle norme relative all'aiuto alla produzione — ad esempio se la quantità di olio ammissibile all'aiuto è inferiore a quella dichiarata dai produttori — lo Stato membro deve adottare i necessari provvedimenti per sanzionare il produttore o l'organizzazione di produttori di cui trattasi.

Quantità nazionale garantita (QNG)

L'aiuto alla produzione in ciascuno Stato membro è limitato ad una quantità nazionale garantita (QNG). Negli Stati membri che superano la QNG l'aiuto concesso ai produttori viene ridotto proporzionalmente. Della QNG complessiva, il 42,8 % è assegnato alla Spagna, il 30,6 % all'Italia e il 23,6 % alla Grecia. Se la produzione di uno Stato membro non raggiunge la QNG, il 20 % della quota non utilizzata potrà essere impiegato per compensare il superamento della QNG di un altro Stato membro, mentre l'80 % può essere addizionato alla QNG della campagna successiva. In tal modo si potrà far fronte ad ampie variazioni annue della produzione oleicola.

Quantità nazionali garantite (tonnellate) compreso l'olio di sansa di oliva

Spagna	Italia	Grecia	Portogallo	Francia	Totale
760 027	543 164	419 529	51 244	3 297	1 777 261

Riquadro 2 Descrizioni e definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva

Olio extra vergine di oliva

Olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

Olio di oliva vergine

Olio d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

Olio di oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini

Olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive.

Olio di sansa di oliva:

Olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio d'oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive

oppure

Olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive.

Una classificazione distinta degli oli di oliva, che spiega nei dettagli i metodi di produzione e contiene elementi chiave quali il tenore di acidità, è utilizzata a scopo normativo [cfr. allegato del regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001 (GU L 201 del 26.7.2001)].

Tabella 1

Produzione oleicola che ha beneficiato dell'aiuto ⁽¹⁾ (tonnellate)

Campagna	Italia	Spagna	Grecia	Portogallo	Francia	Totale
1989/90	585 000	573 000	316 372	35 100	2 825	1 512 297
1990/91	148 000	700 000	170 869	20 000	2 310	1 014 179
1991/92	650 000	610 000	430 147	34 992	3 400	1 728 539
1992/93	410 000	636 000	314 432	17 075	1 840	1 379 347
1993/94	550 000	588 000	323 161	27 486	2 407	1 491 054
1994/95	458 664	583 000	389 904	29 220	2 440	1 463 228
1995/96	625 000	375 000	445 000	34 000	2 450	1 481 450
1996/97	410 000	986 700	494 218	37 000	2 360	1 930 278
1997/98	712 847	1 147 000	492 364	39 600	2 480	2 394 291
1998/99	452 286	899 991	562 493	33 936	2 364	1 951 070
1999/2000	791 595	747 000	463 090	47 380	2 681	2 051 746
2000/2001	540 864	1 074 970	479 066	25 444	2 247	2 122 591

⁽¹⁾ Compreso l'olio di sansa di oliva. Olive da tavola in equivalente olio d'oliva comprese a partire dalla campagna 1998/1999.



Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura

Editore responsabile: Eugene Leguen de Lacroix, CE, direzione generale dell'Agricoltura.
I testi contenuti in questa pubblicazione non impegnano in alcun modo la Commissione.
Per ulteriori informazioni: Commissione europea, ufficio L-130 4/148A, B-1049 Bruxelles
Telefono: linea diretta (32-2) 295 32 40, centralino 299 11 11. Fax 295 75 40.
Telex: COMEU B 21877. Internet: http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_it.htm
Stampata su carta riciclata

Testo ultimato
giugno 2002

KF-44-02-084-IT-D